N. R.G. PU 64-1/2025

TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Sezione civile
Ufficio procedure concorsuali

Il Giudice, Dr.ssa Giuliana Filippello,

nel procedimento ex art. 67 ss. CCII introdotto da [redacted] C.F.: [redacted]), nata [redacted] e [redacted] con l'avv. Fabrizio Tonni, e con l'ausilio dell'O.C.C. nominato, dott. Andrea Muzzonigro;

preso atto del provvedimento reso in data 03/07/2025 dal Collegio con il quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla debitrice rubricato al n. p.u. 64-2/2025, gli atti sono stati rimessi al Giudice delegato per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, ovvero per l'apertura del procedimento finalizzato all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, sussistendone i requisiti di ammissibilità, nonché per la valutazione della proposta migliorativa formulata in detto procedimento;

sentite le parti all'udienza del 20/11/2025, ove la ricorrente ha confermato la proposta migliorativa, rispetto a quanto prospettato con il ricorso introduttivo, articolata in sede di reclamo e l'OCC ha ribadito il proprio parere favorevole;

osservato che la documentazione allegata, nonché il contenuto del ricorso e della relazione dell'OCC, consentono di evidenziare che la ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ed è in possesso del requisito oggettivo richiesto dall'art. 67 del CCII, essendo nell'impossibilità di adempiere ai debiti contratti nei termini previsti e nella loro interezza, anche in prospettiva futura, con l'ordinario reddito costituito dallo stipendio di lavoratore subordinato;

ritenuto sussistente anche il requisito soggettivo costituito dalla qualità di "*consumatore*" del debitore ricorrente e dunque di "*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta*" (art 2 c. 1 lett. e);

rilevato in proposito che la ricorrente è soggetto lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato presso [redacted], non svolge

né risulta aver svolto in passato attività d'impresa, professionale o commerciale in genere e in genere non è soggetto nè assoggettabile a procedure concorsuali diverse dalle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento regolate dal Titolo IV, Capo II del CCII;

ritenuta l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 69 c.1 del CCII, secondo cui - ai fini dell'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: "*il consumatore non puo' accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già' stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già' beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*";

ritenuto nella specie come dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente, nonché dalla relazione depositata dall'OCC, sia adeguatamente documentato il presupposto del mancato ricorso ad alcuna delle procedure che abbia portato all'esdebitazione nei cinque anni precedenti (o beneficiato della stessa per due volte);

osservato, sotto diverso profilo, come non emerga nel caso che occupa che la ricorrente abbia determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode tenuto conto che la medesima ha incontrato difficoltà nella regolare corresponsione delle rate del mutuo ipotecario, contratto con la [redacted] nel 2007, per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale, anche in considerazione del fatto che nel 2021 si è trovata costretta a sostenere spese straordinarie per ovviare alle problematiche occasionate da infiltrazioni di acqua e di umidità, tali da comprometterne l'abitabilità;

rilevata l'assenza di atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;

rilevato che la proposta di accordo depositata dalla ricorrente, così come modificata in senso migliorativo nell'ambito del giudizio reclamo, a fronte di un debito complessivo pari ad euro [redacted] è delineata come di seguito:

[redacted]

[redacted]

La soddisfazione dei creditori interverrà secondo la seguente divisione in classi:

[redacted]

preso atto del positivo vaglio operato dall'OCC in punto di completezza e veridicità della documentazione allegata ed esaminata;

precisato che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore opera nell'intenzione di soddisfare la duplice finalità di garantire il rispetto del principio della *par condicio creditorum* e di consentire al soggetto sovraindebitato di provvedere a una soddisfazione dei creditori, nei limiti delle proprie possibilità fornendo il massimo impegno al fine della miglior soddisfazione possibile del ceto creditorio;

ritenuta accoglibile l'istanza di emissione - già in sede di ammissione della procedura - delle misure protettive richieste, consistenti nella sospensione della procedura esecutiva pendente, attesa la necessità di mantenere inalterata la disponibilità economica della ricorrente al fine di consentire l'esecuzione del piano nonché il pregiudizio irreparabile che deriverebbe alla stessa dalla perdita dell'immobile costituente abitazione principale della debitrice attinto dalla suddetta procedura esecutiva.

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCII;

DISPONE la pubblicazione della proposta, come modificata in senso migliorativo nell'ambito del giudizio di reclamo, e del piano nonché del presente decreto nell'apposita area del sito web del Tribunale con epurazione dei dati sensibili;

DISPONE che la proposta modificata ed il piano, nonché il presente decreto, vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto;

PRECISA che ogni creditore potrà presentare osservazioni nei venti giorni successivi alla comunicazione del presente decreto a cura dell'OCC;

DISPONE il divieto di iniziare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore da parte dei creditori, nonché, in particolare, la sospensione del procedimento di esecuzione forzata pendenti avanti all'intestato Tribunal[redacted] r.g. Es. Imm.;

DISPONE che l'OCC entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine riservato ai creditori per proporre eventuali osservazioni, riferisca al Giudice, sentito il debitore, anche *si opus* individuando le modifiche al piano ritenute opportune.

Si comunichi.

Ancona, 02/12/2025

Il Giudice

Dr.ssa Giuliana Filippello

Avv. FABRIZIO TONNI
Patrocinante in Cassazione
Via Marsala n. 21 - 60121 ANCONA
Tel. 071 203939-071 2070810 Fax 071 53607
fabrizio.tonni@pec-ordineavvocatiancona.it
C.F.TNNFRZ54L21A271Q

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA

Note contenenti proposta migliorativa del piano di ristrutturazione

RG 64-1 /2025 udienza 03 luglio 2025

Per [redacted]

L'avv.Fabrizio Tonni per la ricorrente propone e deduce quanto segue.

Premesso che:
la ricorrente ha **proposto di sanare il debito con pagamento integrale (100%)** dei creditori ipotecari e chirografari in un lasso di tempo pari ad anni 7 , mediante:

A-pagamento delle spese in prededuzione alla omologa del piano (per adempiere al quale è stata proposta una moratoria di un anno);

B-versamento immediato della somma di [redacted] alla omologa del piano volta alla soddisfazione di parte del [redacted] **(creditore privilegiato)**;

C-versamento della restante somma pari ad [redacted], in rate mensili di € [redacted] ciascuna per sette anni [redacted], da ripartirsi favore del creditore privilegiato [redacted] e del creditore chirografario, [redacted] con moratoria di un anno per l'inizio della rateizzazione;

D-pagamento integrale del creditore chirografario società [redacted] meditante versamento di rate mensili con trattenuta sullo stipendio mensile per cessione volontaria già in corso

Che la proposta era evidentemente **in misura NON** inferiore all'alternativa liquidatoria e la ricorrente **si era riservata di formulare un proposta migliorativa** laddove il Tribunale non fosse soddisfatto

Che la durata del piano di 7 anni, prevedeva un cosiddetto "cosistente acconto" immediato al creditore privilegiato ipotecario pignoratizio (che vanta attualmente un credito di € [redacted] in linea capitale ed interessi al 16.11.2021 oltre spese legali di procedura esecutiva)

Che la ordinanza emessa dal Tribunale oggi impugnata , a parte la illogicità sul concetto espresso secondi cui : "*il patrimonio attuale della debitrice, **prontamente liquidabile,** cui devono intendersi ricompresi anche i beni immobili, non sarebbe incapiente*" calcolando il "*prontamente liquidabile*" in un tempo stimato in circa **cinque anni** tempo necessario per le vendite all'asta della abitazione della stessa

Che secondo la "logica" della "motivazione" espressa dal Tribunale , purche sia "*soddisfatto prontamente*" l'unico creditore privilegiato [redacted] la ricorrente potrebbe tranquillamente perdere la sua unica abitazione , e trovarsi letteralmente "*in mezzo alla strada*"

Avv. FABRIZIO TONNI
Patrocinante in Cassazione
Via Marsala n. 21 - 60121 ANCONA
Tel. 071 203939-071 2070810 Fax 071 53607
fabrizio.tonni@pec-ordineavvocatiancona.it
C.F.TNNFRZ54L21A271Q

Che il Tribunale si è pertanto **limitato** a dedurre che con la vendita dell'immobile all'asta della ricorrente si sarebbe potuta risolvere la situazione debitoria complessiva in *"un termine più ragionevole rispetto a quello prospettato"*

Che forse il Tribunale **non ha ben recepito** che la ricorrente **garantito il pagamento immediato** della somma (ORA) [redacted] a favore del creditore privilegiato;

il che vale a giustificare la esclusione della sua abitazione al soddisfacimento del creditore , atteso che la proposta così articolata non solo rispetterebbe la natura stessa e la ratio della procedura di sovraindebitamento che era chiamata inizialmente "*legge salva suicidi*" , e successivamente "*legge salva casa*"

che la proposta , nel rispetto totale degli interessi del creditore ma altrettanto nel rispetto degli interessi della debitrice ricorrente è sicuramente **la più conveniente** per tutti ,rispetto alla alternativa liquidatoria.

Tutto cio peremesso la ricorrente è **ORA (!)** in grado di **MIGLIORARE il piano di ristrutturazione** atteso il tempo trascorso dal deposito del primo ricorso , proponendo ai creditori un accordo di composizione della propria crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 67 e ss. D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m., che verrebbe finanziato dalle seguenti fonti di finanziamento:

- Pagamento della somma subito disponibile di [redacted] da destinarsi subito a favore del PRIVILAGIATO [redacted] (che vanta un credito di € [redacted] in linea capitale ed € [redacted] per spese legali e di procedura esecutiva immobiliare.)
- pagamento del resto dei debiti pari a [redacted] alla data del depisto del ricorso) per spese legali e di procedura esecutiva immobiliare inscritta all'RG [redacted] Tribunale di Ancona **Nonché** per debito verso [redacted] (per lo più tasse automobilistiche) nonche per finanziamento contratto nel novembre 2024 con la società [redacted] a rate mensili.

Suddividendo come in appresso i creditori in classi omogenee rispetto alla tipologia di debito, e alla probabile percentuale di soddisfazione :

I) Privilegio ex art. 2808 C.C. e art. 2755 [redacted] (residuo dare)
II) Chirografario [redacted]
III) chirografario [redacted]

La quota di rimborso mensile avverrebbe ORA [redacted] dalla omologa :

[redacted]

Avv. FABRIZIO TONNI
Patrocinante in Cassazione
Via Marsala n. 21 - 60121 ANCONA
Tel. 071 203939-071 2070810 Fax 071 53607
fabrizio.tonni@pec-ordineavvocatiancona.it
C.F.TNNFRZ54L21A271Q

SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA
Si ritiene la proposta sostenibile in relazione al fatto che attualmente le entrate dell'istante, provenienti esclusivamente dalla propria retribuzione e dovendo esborsare [redacted] mensili si troverebbe ad aver a disposizione la somma di € [redacted] (stipendio) per soddisfare efficacemente le necessità irrinunciabili della sua vita quotidiana.
SPESE IN PREDEDUZIONE
I crediti in prededuzione ammontano attualmente [redacted] *oltre accessori di legge relativamente al* [redacted]

L'adempimento della proposta di accordo in concreto formulata **è garantito** dagli stipendi della ricorrente e **non prevede effetti novativi**, cosicché, laddove in caso di mancato adempimento l'accordo dovesse risolversi, rimarrebbe la conseguente destinazione dei beni a garanzia dei creditori, ex art.2740 c.c. **già sottoposti a pignoramento immobiliare.**

Avv.Fabrizio Tonni